

Sommario

▪ <u>Decreto di Approvazione del Disciplinare di Concessione</u>	<u>2</u>
▪ <u>Schema di Disciplinare di Concessione</u>	<u>6</u>
▪ <u>Convenzione tra Comune e il Consorzio</u>	<u>9</u>
▪ <u>Convenzione tra Comune e la Comunità Montana</u>	<u>14</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee Tecnologiche/Infrastrutture esistenti e nuove/scarichi nel Reticolo Idrico di competenza Regionale</u>	<u>19</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee Tecnologiche/Infrastrutture esistenti e nuove/scarichi nel Reticolo Idrico di competenza Regionale (con società affidatarie/gestori del servizio idrico integrato)</u>	<u>29</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee di Telecomunicazioni esistenti e nuove con il Reticolo Idrico di competenza Regionale</u>	<u>43</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Infrastrutture viarie esistenti e nuove con il Reticolo Idrico Principale di competenza Regionale (con i gestori/proprietari di ponti stradali)</u>	<u>49</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee Tecnologiche/Infrastrutture esistenti e nuove/scarichi nel Reticolo Idrico di competenza Comunale</u>	<u>61</u>
▪ <u>Elenco dati e documenti necessari alla presentazione della domanda di Polizia Idraulica</u>	<u>70</u>
▪ <u>Check List per la redazione delle Verifiche Idrauliche</u>	<u>72</u>
▪ <u>Informativa relativa al Trattamento dei Dati Personali</u>	<u>73</u>

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AL/ALLA («DITTA/RICHIEDENTE») PER L'INTERFERENZA/AREA DEMANIALE SUL CORSO D'ACQUA («CORSO_DACQUA») («N_PROGR»). IN COMUNE DI PROV (___) PER («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO») - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

VISTI:

- il r. d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r. d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l. r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- la l. r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l. r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)";
[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]
- la l. r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali";
- l'art. 6 della l. r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";
- la l. r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la l. r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la DGR n. ____ del _____ " __Provvedimento Organizzativo _____";
- la d.g.r. _____ [inserire riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di decreto]

ESAMINATA l'istanza di («DITTA_RICHIEDENTE») con sede in («CITTÀ») prov (___). (<<INDIRIZZO») Cod. Fisc. /part. IVA («CODICE FISCALE o P.IVA»), pervenuta in data ____ ed

assunta al protocollo n. _____, intesa ad ottenere la concessione di POLIZIA IDRAULICA PER L'INTERFERENZA SUL CORSO D'ACQUA («CORSO_D'ACQUA») («N_PROGR»), individuata dal / dai mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp. n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di _____, prov. () per («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO»)

RILEVATO che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale _____ esercita sullo stesso le funzioni di Autorità Idraulica competente;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

CONSIDERATO che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n. _____ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

VISTA la nota protocollo n. _____ con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole e che il/la suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, secondo quanto previsto nel progetto allegato;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale _____ in data _____ in cui sono recepiti i pareri acquisiti (in caso di competenza AIPO) / in cui è espresso parere idraulico favorevole;
- del corretto versamento degli importi dovuti dal richiedente (*inserire gli importi: canone, eventuali arretrati, imposte di bollo, bolli per la registrazione degli atti*)

VERIFICATA a seguito dell'istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di _____ («NUMERO in lettere»);

VISTO l'allegato schema di disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG]

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo entro il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. _____ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG]

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo oltre il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. _____ del _____ (presente deliberazione), a causa di [SPECIFICARE i necessari approfondimenti istruttori la complessità della procedura istruttoria altra circostanza riferita al procedimento specifico].

DATO ATTO che:

- Il termine del procedimento è stabilito alla data di firma del presente decreto;
- l'efficacia della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione da parte dell'utente;
- Il presente provvedimento non costituisce presunzione di legittimità dell'opera/manufatto in questione sotto il profilo edilizio o sotto altri profili e comunque diverso da quello inerente alla "polizia idraulica".

RITENUTO di rilasciare al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») la concessione di Polizia Idraulica di cui trattasi per («DURATA_CONCESSIONE ____ («NUMERO in lettere») successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente del disciplinare di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione stesso.

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CANONE]

CONSIDERATO che il canone di concessione dovuto ai sensi dell'allegato F) della d.g.r. n. ____ del ____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione]; è quantificato in € ____ e dovrà essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 (se soggetto privato o sul capitolo 3.0100.03.13252 se ente pubblico) - stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE NON È SOGGETTA A CANONE]

VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. ____ del ____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

DATO ATTO che l'istante:

[SE LA CONCESSIONE NON È SOGGETTA A CAUZIONE]

- non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10, a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CAUZIONE]

- ha provveduto a prestare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante ____ («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»).

[ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA: indicare uno dei seguenti casi]

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE NON SOGGETTO A ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – ART. 83, C.1 E ART. 67, C.1 LETTERA B), DEL D.LGS. N. 159/2011):

La concessione non è soggetta all'acquisizione della comunicazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SOGGETTO A ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – ART. 83, C.1 E ART. 67, C.1 LETTERA B), DEL D.LGS. N. 159/2011:

La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva della comunicazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, IL CUI VALORE SIA SUPERIORE A € 150.000,00 – ART. 91, C.1 lettera b) DEL D.LGS. N. 159/2011:

La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva dell'informazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SU TERRENO AGRICOLO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI AIUTI ECONOMICI – ART. 83, C.3 BIS E ART. 91, C.1 BIS, DEL D.LGS. N. 159/2011:

La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva dell'informazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SU TERRENO AGRICOLO PER IL QUALE POTREBBERO ESSERE RICHIESTI SUCCESSIVAMENTE AIUTI ECONOMICI – ART. 83, C.3 BIS E ART. 91, C.1 BIS, DEL D.LGS. N. 159/2011):

La concessione è soggetta solo alla preventiva acquisizione della comunicazione antimafia, ma viene sottoposta a condizione risolutiva. All'atto della richiesta degli aiuti economici permane l'obbligo in capo al soggetto richiedente di darne comunicazione tempestivamente a Regione e di inviare la relativa informazione antimafia all'amministrazione concedente, pena la decadenza della concessione medesima.

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. di rilasciare alla/al «DITTA_RICHIEDENTE» la Concessione di Polizia Idraulica per l'interferenza/occupazione sul corso d'acqua «CORSO_D'ACQUA» («N_PROGR>>»), individuata dal / dai mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp. n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di «COMUNE prov ()», per la realizzazione di «OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO», per «DURATA_CONCESSIONE ____ («NUMERO in lettere») successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione da parte dell'utente;
2. di approvare l'allegato schema di disciplinare rep. n. _____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CANONE]

3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come sopra determinato ai sensi dell'Allegato F alla d.g.r. n. _____ del _____ (presente deliberazione), pari a € verrà versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 (se soggetto privato sul capitolo 3.0100.03.13252 se ente pubblico) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CAUZIONE]

4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore di Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____ «SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;
5. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;
6. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
7. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto (nel caso il disciplinare di concessione sia soggetto alla registrazione sulla base di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia);
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente, unitamente allo schema di disciplinare per la sottoscrizione;
9. di subordinare l'efficacia della concessione alla sottoscrizione del disciplinare da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione, entro 30 giorni dal ricevimento, dello schema di disciplinare, da parte del richiedente

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale _____

REGIONE LOMBARDIA

* * *

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in _____, tra la Regione Lombardia – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata Concedente, rappresentata da _____ in qualità di Dirigente della _____ e «DITTA_ RICHIEDENTE» con sede in «CITTA» , «INDIRIZZO» - «CODICE FISCALE o PIVA» , di seguito denominata Concessionario, rappresentata da «NOME» , in qualità di «QUALIFICA», si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in _____ atti n. Protocollo _____) **[e relativo progetto n. _____, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale].**

Art. 1 – Oggetto della concessione.

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al «CORSO_D'ACQUA», individuata **dal/dai mappale/i** n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di _____ (___), **per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso:** _____.

Art. 2 – Durata.

La concessione viene rilasciata per la durata di anni «DURATA_CONCESSIONE» («NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione da parte dell'utente.

La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario.

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto, caricato nel sistema informativo regionale SIPIUI, che si intende integralmente richiamato nel presente atto anche se non materialmente allegato. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato **l'area /e le opere** di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

In particolare, il concessionario deve «EVENTUALI PRESCRIZIONI»

è fatto obbligo al titolare della concessione demaniale di comunicare alla Autorità idraulica competente ogni modifica nell'utilizzo del bene demaniale, sino a tale comunicazione ed al perfezionamento del provvedimento di concessione nei confronti del subentrante egli rimane titolare della suddetta concessione e soggiace agli obblighi derivanti, ivi compreso il pagamento dei relativi canoni.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.

[«se dovuta la cauzione» Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.]

Art. 4 – Canone di concessione [«se dovuta la cauzione/indennità di occupazione» e cauzione a garanzia e indennità di occupazione].

Il canone annuo è stabilito in € «IMPORTO» calcolato sulla base dell'Allegato F ai sensi della d.g.r. n. _____ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione].

Il canone:

*- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento *concessorio*. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;*

- così come previsto dalla l. r. 29 giugno 2009, n. 10, art. 6 c. 6, è aggiornato con cadenza annuale, al tasso di inflazione programmata indicato nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria;

- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.

[«se dovuta la cauzione» La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è stabilita in € «IMPORTO» (art. 6, l.r. 29 giugno 2009, n. 10).]

Art. 5 – Diritti dei terzi.

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 6 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.

La concessione è nominale e pertanto il concessionario non può sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» senza l'espreso consenso dell'amministrazione concedente-

Il diverso uso dell'area demaniale [o la realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare], non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.

In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titulo sino all'effettivo abbandono dell'area.

In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'amministrazione concedente si riserva di verificare attraverso le seguenti modalità e tempistiche (definire le modalità e le tempistiche _____) l'osservanza da parte del concessionario degli obblighi di cui all'articolo 3. Nel caso dalle verifiche effettuate siano rilevate delle difformità o dei mancati adempimenti da parte del concessionario, l'amministrazione concedente potrà procedere alla revoca della concessione.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica.

Art. 10 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

Art. 11 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» , «INDIRIZZO» .

Letto ed approvato

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Il presente disciplinare è redatto in due copie originali e consta di n. ... pagine.

Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

CONVENZIONE
tra
COMUNE DI _____
E IL CONSORZIO _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente "**il Comune**", codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

il Consorzio di Bonifica _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "**il Consorzio di Bonifica**", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione

dei corsi d'acqua";

- la D.g.r. n. ___/... del ..., "..." _____[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della l.r. 31/2008, gli enti locali possono stipulare con i Consorzi di Bonifica apposite convenzioni per la gestione del reticolo idrico minore;
- con la D.g.r. n. ___/___ del _____, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il _____, facente parte del Reticolo Idrico Minore, insiste sul comprensorio del Consorzio di Bonifica _____;
- il Comune ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che il Consorzio di Bonifica _____ assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare il Consorzio di Bonifica quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. Il Consorzio di Bonifica dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo della Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti del Consorzio di Bonifica rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 – Attività Consorzio di Bonifica

1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:

- eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrari o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla d.g.r. n. ___/_____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. _____ del _____ (inserire gli estremi di riferimento dell'atto).

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti al bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti al _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore del Consorzio di Bonifica. Tali risorse dovranno essere utilizzate dal Consorzio di Bonifica esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire al Consorzio di Bonifica indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno

trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

2. Il Consorzio di Bonifica:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dalla normativa in vigore;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
- si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 – Responsabilità e manleva

1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.

2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.

3. Il Consorzio di Bonifica esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.

2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per il Consorzio di Bonifica
Il Presidente/Direttore del consorzio

Per il Comune
Il _____

Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

CONVENZIONE
tra
COMUNE DI _____
E LA COMUNITA' MONTANA _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente "il **Comune**", codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

la Comunità Montana _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "**la Comunità Montana**", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del _____ n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007";
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione

dei corsi d'acqua";

- la D.g.r. n. ___/___ del ___, “[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];

PREMESSO che:

- l’art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l’introito dei canoni per l’occupazione e l’uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell’art. 9, comma 3, della l.r. 19/2008, le comunità montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;
- con la D.g.r. n. ___/___ del ___, “[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione], Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione del corso d’acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che la Comunità Montana è chiamata a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. La Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo dalla Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 – Attività Comunità Montana

1. La Comunità Montana si impegna a:

- eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrari o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività.

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla D.g.r. n. ___/___ del ___, [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. _____ del _____ (inserire gli estremi di riferimento dell'atto).

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.

2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore della Comunità Montana in una quota almeno pari al 50%. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.

3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.
2. La Comunità Montana:
 - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dalla normativa in vigore;
 - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
 - si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 – Responsabilità e manleva

1. La Comunità Montana è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.
3. La Comunità Montana esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

2. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per la Comunità Montana
Il Presidente/Direttore

Per il Comune
Il _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di dirigente, domiciliato per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. del

e

La società (di seguito) con sede in, Via n., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n., R.E.A. n., rappresentata da Dott. legale rappresentante in virtù di procura Notaio in del rep. n., raccolta n.

PREMESSO CHE:

- a) *la società costituita in attuazione*
- b) *altre eventuali premesse relative alla società e alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti*
- c) *altre eventuali premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze [di seguito i casi previsti]*
 - I. *Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;*
 - II. *Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - III. *I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - IV. *I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.*
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre

2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016, con D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017, n. XI/698 del 24 ottobre 2018, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 16869 del 22 novembre 2019, con D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020, con D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, con D.D.G. n. 17926 del 6 dicembre 2022 e con D.G.R. n.del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;

- e) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- f) la D.G.R. n.del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con Regione;
- g) la società con nota n..... del, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- h) la società con nota n..... del, ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato), con il reticolo idrico principale di competenza regionale ad oggi note e indicate negli allegati
- i) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori individuati negli allegati, per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, note all'atto della presente convenzione;
- l) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione

nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;

- m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale/AIPO:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di Polizia idraulica in essere e di rilascio dei nuovi provvedimenti di concessione relativi all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali;
- b) le modalità di pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche/infrastrutture, gli scarichi e le occupazioni di aree demaniali di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico in gestione alla Regione.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, la società..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

La società si impegna a provvedere all'inserimento dei dati delle opere nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e a pena di revoca dai benefici previsti dall'art. 6, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la

georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

Resta in capo all'Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l'adeguamento e l'aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società con nota prot. n. del ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le voci di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. / del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati).

La società certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le varie casistiche.....]

- a) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- b) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- c) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;*
- d) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;*
- e) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- f) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, non conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- g) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;*
- h) *negli allegati sono riportati gli scarichi non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.*

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati, Regione prende atto della dichiarazione della società in merito a(conformità all'art.51 delle NTA del PTUA , all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ecc....).

Regione si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società, significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società, potrà richiedere il pagamento del canone in accordo con quanto previsto all'allegato "F" della D.G.R. n. / del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione].

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati, che non risultano *compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904/conformi all'art.51 delle NTA del PTUA/conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica"* Regione rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società dovrà presentare all'Autorità Idraulica dell'U.T.R. competente, entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso U.T.R., le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, la società si impegna inoltre ad effettuare, in sinergia con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di, le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi e conseguentemente ad aggiornare i documenti di programmazione d'Ambito, al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società si impegna:

- *ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*
[oppure]
- *a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*
[oppure]
- *ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*
[oppure]
- *a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Regione è tenuta indenne e sollevata da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi (*e/o attraversamenti*) individuati negli allegati, come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Per i corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, (nel seguito AIPO), individuati negli allegati, AIPO ha rilasciato parere in data prot. n. indicando le condizioni e le prescrizioni d'esercizio.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società si impegna:

- i) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione da Regione e da AIPO per i corsi d'acqua di competenza;
- j) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- k) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- l) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
- m) *Inserire eventualmente altre prescrizioni...*

ART. 5 - Nuove Interferenze.

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture e/o di nuovi scarichi interferenti con il demanio idrico di competenza regionale, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ridotto sulla base della % definita nell'Allegato H alla D.g.rn. [inserire i riferimenti della presente deliberazione], dell'acquisizione dell'autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente e della conclusione dell'iter del procedimento nel sistema informatico S.I.P.I.U.I. da formalizzarsi con specifica comunicazione di Regione (U.T.R.), i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse Regione riconosce alla società quanto segue:
(indicare per punti le varie casistiche e le relative percentuali di riduzione del canone di concessione, sulla base di quanto previsto nell'allegato H alla presente deliberazione [inserire i riferimenti della presente deliberazione] "Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4)".

La società....., entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul

sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I. le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo importo degli arretrati, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016. A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno la società, verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il, l'importo di euro (diconsi

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati

La società.....si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali/indennità di occupazione per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati, per i periodi dal al l'importo complessivo di euro (diconsi) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconosi (.....), per un saldo di euro diconosi (.....) al quale va sommato l'incremento del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4, pari a euro diconosi (.....) per un totale complessivo di euro (diconsi);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
 -% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 -% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
 - *[oppure].....*
 - la società con nota prot. n. del ha presentato istanza di rateizzazione per il versamento dell'importo dei canoni concessori arretrati e/o degli indennizzi per occupazioni senza titolo, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/2489 del 18 novembre 2019.

La società provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto a Regione attraverso le modalità riportate nell'avviso di pagamento pagoPA, che verrà inviato da Regione Lombardia alla società entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla societàa titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegatitrasmessi dalla societàcon nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno e della prima rata per gli arretrati, Regione si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al (*importo da pattuire*) ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario (*indicare il nominativo della società*)

Sono a carico di(*indicare il nominativo della società*) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile*

1986 e Legge n. 122 del 04/08/2022) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi

L'U.T.R. competente per territorio, quale Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi (*... o altre tempistiche da definire sulla base della tipologia di opere interferenti*) alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

L'U.T.R. competente per territorio potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni
È esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito.

Le *concessioni relative a nuove opere/occupazioni interferenti con il reticolo idrico principale*, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione

ART. 15 - Procedura di rinnovo

La Convenzione potrà essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 16 - Motivi di diniego

Regione può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 17 - Revoca delle concessioni/convenzione

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà di Regione revocare in qualunque momento le concessioni riferite a singole

interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della convenzione.

ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione, in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando richiesta di rinuncia in S.I.P.I.U.I., in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o più concessioni, su richiesta dell'UTR competente, la società deve provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC

Per Regione Lombardia..... e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il

Per REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ

.....

.....

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE
(con società affidatarie/gestori del servizio idrico integrato)

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di dirigente, domiciliata per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitale dalla Giunta con deliberazione n. del

e

La società (nel seguito) con sede in, Via n., Codice Fiscale e Partita IVA, iscrizione nel Registro delle Imprese di R.E.A. n., rappresentata da domiciliato per la carica presso la sede della Società, nella sua qualità di, legale rappresentante pro-tempore munito degli occorrenti poteri in forza della deliberazione del CdA del, il cui verbale è stato regolarmente depositato presso il competente Registro delle Imprese, nonché della deliberazione del CdA del

PREMESSO CHE:

- a) la società, risulta affidataria del Servizio Idrico Integrato della Provincia di.....;
- b) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali;

(inserire altre eventuali premesse relative alla tipologia di società, alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti e/o all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze)

- c) con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016, con D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017, n. XI/698 del 24 ottobre 2018, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 16869 del 22 novembre 2019, con D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020, con D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 17926 del 6 dicembre 2022 e con D.G.R. n.del , [inserire i

- riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico, nonché i corsi d'acqua del reticolo idrico principale, per i quali l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (di seguito AIPO) è stata individuata quale Autorità Idraulica competente, restando tale ruolo in capo a Regione (Uffici Territoriali Regionali) per i restanti corsi d'acqua;
- d) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
 - e) la D.G.R. n. del prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con Regione;
 - f) la società, con nota n. del, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
 - g) la società, con nota n. del, ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, con il reticolo idrico principale di competenza regionale e AIPO, così come note alla data della sottoscrizione della presente convenzione, e indicato nell'allegato n;
 - h) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
 - i) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente alle modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
 - j) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori individuati negli allegati, per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, note alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
 - k) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15

marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;

- l) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse, pari a euro, è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale e AIPO:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di Polizia idraulica in essere e il rilascio dei nuovi provvedimenti di Polizia Idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per gli scarichi);
- b) le modalità di pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche/infrastrutture, gli scarichi e le occupazioni di aree demaniali di proprietà/in gestione della società e il demanio idrico in gestione a Regione.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione,

..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

La società si impegna a provvedere all'inserimento dei dati delle opere, allo stato disponibili, nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e a pena di revoca dai benefici previsti dall'art. 6, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

Resta in capo all'Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l'adeguamento e l'aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società, con con nota prot. n. del, ha inviato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, note alla data di sottoscrizione della presente convenzione, classificate secondo le voci di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. del

In particolare, per gli attraversamenti e gli scarichi individuati negli allegati, Regione prende atto della dichiarazione della società in merito all'occupazione o meno di aree demaniali delle sopracitate opere, così come definito al punto 2 delle Linee guida di Polizia Idraulica (Allegato E alla d.g.r. n. /.....); nella fattispecie, si conviene che lo scarico sia classificato "con occupazione" qualora presenti le seguenti caratteristiche: condotte a sezione aperta, o a sezione chiusa ma in galleria o con manufatto di protezione di dimensioni superiori rispetto al manufatto di scarico. In via residuale, tutti gli altri scarichi sono pertanto da intendersi "senza occupazione".

Le interferenze sono state raggruppate, secondo la seguente classificazione, in base ai criteri di compatibilità idraulica definiti nell'Allegato H della D.g.r. n. del

- 1AR Attraversamenti, di competenza Regione, adeguati e compatibili - canone ridotto al 10%;
- 1AA Attraversamenti, di competenza AIPO, adeguati e compatibili - canone ridotto al 10%;
- 2AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati ma compatibili – canone ridotto al 25%;
- 2AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati ma compatibili – canone ridotto al 25%;
- 3AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2. – canone ridotto al 75%;
- 3AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili ma in presenza delle

condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2. – canone ridotto al 75%;

- 4AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili – canone al 100%;
- 4AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili – canone al 100%;
- 1SR Scarichi, di competenza Regione, adeguati e compatibili- Canone ridotto al 10%;
- 1SA Scarichi, di competenza AIPO, adeguati e compatibili- Canone ridotto al 10%;
- 2SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017 – canone ridotto al 40%;
- 2SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017 – canone ridotto al 40%;
- 3SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone ridotto al 75%;
- 3SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone ridotto al 75%;
- 4SR Scarichi, di competenza Regione, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone al 100%;
- 4SA Scarichi, di competenza AIPO, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone al 100%.

Preso atto dell'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, le Parti certificano che:

- negli allegati 1AR e 1AA sono riportati gli attraversamenti, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, considerati adeguati e compatibili in quanto riferiti a pratiche di concessioni intestate a o ai comuni per i quali la stessa società risulta affidataria per la gestione del servizio idrico e già inserite nell'applicativo S.I.P.I.U.I.;
- negli allegati 4AR e 4AA sono riportati gli attraversamenti, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, da regolarizzare sotto il profilo concessorio e attualmente considerati non adeguati e non compatibili in quanto privi di documentazione tecnica e verifiche idrauliche atte a definirne le condizioni di compatibilità;
- negli allegati 1SR e 1SA sono riportati gli scarichi, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, considerati adeguati e compatibili in quanto riferiti a pratiche di concessioni intestate a per i quali la stessa società risulta affidataria per la gestione del servizio idrico e già inserite nell'applicativo S.I.P.I.U.I.;
- negli allegati 4SR e 4SA sono riportati gli scarichi, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, da regolarizzare sotto il profilo concessorio e attualmente considerati non adeguati e non compatibili in quanto privi di documentazione tecnica e verifiche idrauliche atte a definirne le condizioni di compatibilità.

Con riferimento alle opere (attraversamenti e scarichi) riportati negli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA Regione rilascia un'autorizzazione concessoria provvisoria della durata di **anni**.

..... si impegna, entro il sopracitato termine di anni, a redigere e consegnare periodicamente a Regione/AIPO, attraverso le seguenti tempistiche, le verifiche idrauliche relative alle opere comprese nei sopracitati allegati ed i conseguenti piani, contenenti le modalità di esercizio provvisorio, da attuare fino all'adeguamento delle opere:

- il% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il
- il% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il
- il% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il
- il% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il
- il% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il

La documentazione di cui alle suddette verifiche dovrà essere redatta in conformità a quanto riportato all'allegato: "check list criteri per la redazione delle verifiche idrauliche".

In seguito alle istruttorie condotte dalle rispettive Autorità Idrauliche competenti (Regione e AIPO), le opere saranno classificate e riportate nei rispettivi allegati, in aggiornamento periodico alla presente convenzione, sulla base dei criteri di compatibilità idraulica previsti nell'Allegato H della d.g.r. n. del, anche ai fini della valutazione dei fattori di riduzione del canone (fatta salva l'applicazione del canone minimo).

Relativamente agli scarichi che, a seguito delle verifiche idrauliche effettuate, non risultassero conformi alla normativa vigente di settore, si impegna, in sinergia con l'Ufficio d'Ambito della, ad effettuare le attività necessarie per l'individuazione degli interventi funzionali all'adeguamento delle opere e conseguentemente ad aggiornare i documenti di programmazione d'Ambito, al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione degli interventi di adeguamento.

Alla scadenza del termine dei anni, Regione valuterà la pianificazione delle attività e delle misure previste per la risoluzione della non conformità delle opere, in relazione della quale sarà possibile rideterminare, sulla base degli esiti delle istruttorie condotte, una ulteriore successiva fase autorizzatoria transitoria o definitiva.

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Regione e AIPO sono tenute indenni e sollevate da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi e/o degli attraversamenti individuati negli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA, come meglio specificato in premessa, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non

riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare o per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione o AIPO dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Fermo restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società si impegna:

- a) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione straordinaria, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione della rispettiva Autorità Idraulica competente per reticolo (Regione/AIPO)
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito. Gli interventi da realizzare e la definizione puntuale del tratto fluviale oggetto dell'intervento stesso, dovranno essere definiti e concordati con l'Autorità Idraulica competente (Ufficio Territoriale Regionale/AIPO) a seguito di sopralluogo congiunto con
- d) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali;
- e) a mantenere la portata dei singoli scarichi autorizzati inalterata; qualsiasi modifica o variazione in incremento, dovrà essere sottoposta a una nuova verifica idraulica e autorizzata;
- f) a mantenere il manufatto di scarico efficiente al fine di non causare dilavamenti ed erosioni localizzate lungo la scarpata del corso d'acqua e nella sezione d'alveo sottesa, e garantire tutti gli interventi di recupero e stabilizzazione di eventuali fenomeni di dissesto causati dallo scarico medesimo;
- g) a garantire sempre la possibilità di accesso all'alveo per le attività di manutenzione del reticolo idrico interessato;
- h) a prevedere idonee e specifiche misure di segnalazione, allertamento, prevenzione e sicurezza che non abbiano soluzione di continuità per interdire con immediatezza l'accesso all'area in caso di situazioni di rischio idraulico riguardanti il bacino idrico del corso d'acqua oggetto della concessione:

- a. le misure dovranno essere comunicate all'autorità locale di protezione civile ed essere periodicamente aggiornate;
- b. le misure dovranno anche prevedere il responsabile delle operazioni, i livelli idrici di riferimento (allagamento, inaccessibilità, ecc.), l'individuazione delle operazioni da svolgere ed il personale necessario per l'attuazione;
- i) a eseguire verifiche periodiche in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo, con cadenza periodica e comunque a seguito di eventi di piena rilevanti, per monitorare le quote del fondo alveo e per verificare la copertura della tubazione;
- j) a realizzare ogni opera o intervento che si rendano necessari per la sicurezza della linea: il Concessionario ne è responsabile ai fini della sicurezza non solo in termini idraulici, ma anche statici e sotto ogni altro aspetto.

ART. 5 - Nuove Interferenze

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture e/o di nuovi scarichi interferenti con il demanio idrico di competenza regionale, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. del, in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone, ridotto sulla base della % definita nell'Allegato H alla D.G.R. n. del ed approvato il provvedimento di concessione, i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati, fatto salvo i casi di carattere emergenziale, per i quali, previa valutazione dell'Autorità Idraulica competente, sarà rilasciata l'autorizzazione provvisoria prevista dalle "Linee Guida di Polizia Idraulica" (Allegato E alla D.G.R. n. del), al fine di consentire l'esecuzione dei lavori atti alla risoluzione della criticità, nelle more dell'espletamento delle procedure concessorie ordinarie.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse, Regione riconosce a quanto segue:

- per gli attraversamenti e gli scarichi di cui alle tabelle 1AR, 1AA, 1SR e 1SA, l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 10% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. del, fatto salvo l'applicazione del canone minimo;
- per gli attraversamenti di cui alle tabelle 2AA e 2AR l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 25% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. del, fatto salvo l'applicazione del canone minimo;
- per gli scarichi di cui alle tabelle 2SA e 2SR l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 40% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. del, fatto salvo

l'applicazione del canone minimo;

- per gli attraversamenti e gli scarichi di cui alle tabelle 3SA, 3SR, 3AA e 3AR, l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 75% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. del, fatto salvo l'applicazione del canone minimo;
- per gli attraversamenti e gli scarichi di cui alle tabelle 4AR, 4AA, 4SR e 4SA, l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 100% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. del

La società, entro il mese di dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sopracitato applicativo le eventuali nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione e a ritrasmettere a Regione gli elenchi aggiornati. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo importo degli arretrati, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016.

A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno, la società verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro e non oltre il, l'importo di € (diconsi ..).

Tale pagamento tiene conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati 1AR, 1AA, 1SR, 1SA, 2AR, 2AA, 2SR, 2SA, 3AR, 3AA, 3SR, 3SA, 4AR, 4AA, 4SR e 4SA.

La società si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali/indennità di occupazione per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, come indicato alla lettera delle premesse, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture/scarichi, individuate negli allegati 1AR, 1AA, 1SR, 1SA, 2AR, 2AA, 2SR, 2SA, 3AR, 3AA, 3SR, 3SA, 4AR, 4AA, 4SR e 4SA, per i periodi dal al l'importo è così definito:
- importo canoni non versati pari a €
 - importo interessi legali sui canoni non versati pari a €
 - importo indennità di occupazione pari a €
 - importo maggiorazione del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4

sull'importo di indennità di occupazione pari a €

b) l'importo complessivo pari a €, relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo, sarà versato secondo le date indicate:

-% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro il
-% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro il
-% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro il
- % dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro il

La società provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto attraverso le modalità riportate nell'avviso di pagamento pagoPA, che verrà inviato da Regione Lombardia alla società entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegati 1AR, 1AA, 1SR, 1SA, 2AR, 2AA, 2SR, 2SA, 3AR, 3AA, 3SR, 3SA, 4AR, 4AA, 4SR e 4SA trasmessi dalla società con nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società da atto che non sussistono opposizioni/azioni legali eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno, Regione si impegna a nulla più pretendere in relazione a eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima

istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese di registrazione

Sono a carico di il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e Legge n. 122 del 19 agosto 2022*) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 – Messa fuori servizio temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi

L'U.T.R. competente per territorio/AIPO, quale Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà a Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

L'U.T.R. competente per territorio/AIPO potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni (.....). È esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito.

Le concessioni relative a nuove opere/occupazioni interferenti con il reticolo idrico principale, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione, scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 15 - Procedura di rinnovo

La Convenzione potrà essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 16 - Motivi di diniego

Regione può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 17 - Revoca delle concessioni/convenzione

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà di Regione revocare in qualunque momento le concessioni riferite a singole interferenze, senza che possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della convenzione.

ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

..... può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando

richiesta di rinuncia in S.I.P.I.U.I. in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o più concessioni, su richiesta dell'UTR competente, deve provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC:

Per Regione Lombardia..... e-mail PEC:

Art. 20 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il

Per REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ

.....

.....

Allegati (*a titolo esemplificativo*):

- 1AR Attraversamenti, di competenza Regione, adeguati e compatibili
- 1AA Attraversamenti, di competenza AIPO, adeguati e compatibili
- 2AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati ma compatibili
- 2AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati ma compatibili

- 3AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2.
- 3AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2.
- 4AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili
- 4AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili
- 1SR Scarichi, di competenza Regione, adeguati e compatibili
- 1SA Scarichi, di competenza AIPO, adeguati e compatibili
- 2SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017
- 2SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017
- 3SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904
- 3SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904
- 4SR Scarichi, di competenza Regione, non compatibili
- 4SA Scarichi, di competenza AIPO, non compatibili
- Tabella riassuntiva Calcolo canoni e indennità di occupazione
- Check list - criteri per la redazione delle verifiche idrauliche

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE DI TELECOMUNICAZIONI ESISTENTI E NUOVE CON IL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito "Regione" o "Parte") rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di dirigente, domiciliato per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. del

e

La società, con sede legale in, Via n., capitale sociale Euro, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, codice fiscale/partita IVA, n. REA, qui rappresentata nella persona di, C.F., nato a il, nella sua qualità di della medesima società (di seguito o "Parte" e, congiuntamente a Regione, le "Parti").

PREMESSO CHE:

- a) la società (nel seguito anche) è un operatore di telecomunicazioni che opera sul territorio nazionale al fine di realizzare, gestire e fornire una rete di comunicazione elettronica (aggiungere altre eventuali specifiche);
- b), per il perseguimento del proprio oggetto sociale, ha ottenuto un'autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di una rete di comunicazione elettronica ex art. 25, D.lgs. n. 259/2003;
- c) l'attività di si inquadra in un preciso contesto legislativo orientato a favorire lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ritenute strumento indispensabile per la crescita del Paese;
- d) il piano avviato da per la realizzazione di un'infrastruttura di comunicazione elettronica su scala nazionale risponde agli obiettivi previsti, massimizzando l'utilizzo, in linea con quanto richiesto dalla Direttiva Europea 2014/61/EU del 15 maggio 2014, delle infrastrutture esistenti e adottando tecniche di intervento che tutelano l'integrità dei luoghi, al contempo minimizzando gli eventuali disagi;

(inserire altre eventuali premesse relative alla tipologia di società, alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti e/o all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze)

- e) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico;
- f) con Legge regionale 1/2000, art. 3, comma 114 sono state definite le competenze di Regione e degli EE.LL sul reticolo idrico;
- g) con Legge regionale del 18 aprile 2012 n. 7 si dispone che l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti o in gestione alla Regione, nonché dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), con esclusivo riferimento alle reti ed infrastrutture necessarie alla posa della fibra ottica, non comporta a carico dell'operatore alcun onere o canone fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, in conformità all'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, così come interpretato dall'art. 12 del d.lgs. n. 33/2016;

- h) la Legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- i) le Parti convengono di addivenire alla stipula di una convenzione ai fini della gestione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- j) la società con nota prot. n. del, agli atti regionali n. del, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato.....), con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO ad oggi note e indicate negli allegati.....;
- k) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione per la definizione concordata di una disciplina complessiva volta a garantire la semplificazione dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica di proprietà pubblica nel territorio della Regione Lombardia e correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- l) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori negli allegati....., per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO, note all'atto della presente convenzione;
- m) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva gestione delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di concessione di Polizia idraulica relativi all'utilizzo ed occupazione di aree demaniali;
- b) la gestione delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO nel rispetto, della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze tra le linee tecnologiche/infrastrutture, e le occupazioni di aree demaniali interessate dall'attività in capo a ed il demanio idrico fluviale afferente al reticolo idrico principale.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. si impegna, pena la revoca dei benefici previsti, a fornire i dati delle opere ai fini del loro inserimento nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

ART. 4 - Gestione delle interferenze e occupazioni

La società con nota prot. n. del, agli atti regionali n. ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali, individuate sulla base degli elaborati progettuali delle aree interessate dall'intervento, con Regione Lombardia e classificate secondo le voci di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. / del (allegati.....).

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi e le occupazioni individuati nell'allegato, Regione prende atto della dichiarazione della società in merito all'impegno a realizzare gli interventi a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni normative vigenti.

Qualora Regione Lombardia dovesse accertare, una volta ultimati i lavori, la non conformità degli interventi alle prescrizioni normative vigenti, la stessa procederà a richiedere a l'impegno a presentare una proposta di modifica o di adeguamento dell'opera entro 60 giorni dalla data di accertamento della non conformità.

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Regione è tenuta indenne e sollevata da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dalla realizzazione delle opere ricomprendenti attraversamenti/parallelismi/occupazioni - individuate negli elaborati progettuali.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

In caso gli interventi interessino aree sottoposte alla competenza di altre Autorità/Enti, si impegna all'osservanza delle eventuali prescrizioni da questi impartite. Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, si impegna:

- a) a non realizzare alcuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione da Regione e da AIPO per i corsi d'acqua di competenza;
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO, Autorità Idrauliche per i corsi d'acqua di rispettiva competenza, da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti imputabili a

- c) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.

ART. 5 - Nuove Interferenze e occupazioni

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture interferenti con il demanio idrico di competenza regionale/AIPO, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. .../.....del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente e della conclusione dell'iter del procedimento nel sistema informatico S.I.P.I.U.I. da formalizzarsi con specifica comunicazione di Regione (U.T.R.), i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

La società....., entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I. le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione.

ART. 6 – Corretta esecuzione dei lavori

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti funzionali alle attività di, l'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a (.....) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio provvederà ad inviare a formale diffida ad eseguire quanto richiesto. In caso di inadempienza da parte di, l'U.T.R. si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. In tale eventualità si impegna a rimborsare a Regione le somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi.

ART. 7 - Oneri e spese del Concessionario

In attuazione della vigente normativa, le Parti convengono sin d'ora che gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, fermo restando l'obbligo per di acquisire i necessari assenti tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi e di ripristinare lo stato dei luoghi.

Sono a carico di il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e Legge n. 122 del 04/08/2022*) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 8 - Disalimentazione temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi

L'U.T.R. competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi

sopraddegni per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sar  ovviamente possibile in caso di necessit  e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumit .

..... conceder  la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuit  e della sicurezza dei servizi e non chieder  alla Regione alcuna indennit  o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 9 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

L'U.T.R. competente per territorio potr , per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumit  e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere a di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 10 - Durata

La presente convenzione avr  efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni (.....).   esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito.

Le nuove interferenze/occupazioni, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validit  della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 11 - Procedura di rinnovo

La Convenzione potr  essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalit  previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 12 - Motivi di diniego

L'U.T.R. competente per territorio pu  negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalit  stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 13 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse   facolt  di Regione Lombardia revocare in qualunque momento singole interferenze, dandone preventiva comunicazione alla Societ , senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

ART. 14 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

Il titolare pu  rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o pi  interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione, in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando richiesta di rinuncia in S.I.P.I.U.I., in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o pi  concessioni, su richiesta dell'UTR competente, la societ  deve provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Art.15 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverr  a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC
Per Regione Lombardia e-mail PEC

Art. 16 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 17 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il FORO DI MILANO.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano in data

Per REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ

.....

.....

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI INFRASTRUTTURE VIARIE ESISTENTI E NUOVE
CON IL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE
(con i gestori/proprietari di ponti stradali)

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di dirigente, domiciliato per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. del

e

....., di seguito denominata(CF con sede in, Vian.), rappresentata dal Dott. (CF), domiciliato per la carica presso, nella sua qualità di munito degli occorrenti poteri in forza della delega con:..... sino a

PREMESSO CHE:

- a) la risulta proprietaria della rete stradale di competenza e di tutti i manufatti ad essa annessi tra cui quelli interferenti con il reticolo idrico principale: ponti, scarichi, occupazioni;
- b) la ha in carico la gestione e la manutenzione di tali manufatti;
- c) *(inserire altre eventuali premesse relative alla tipologia di società, alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti e/o all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze)*
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni concessori annuali;
- e) con le deliberazioni di Giunta Regionale (nel seguito D.G.R.) n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale (nel seguito D.D.G.) Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana n. 13807 del 22 dicembre 2016, con D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017, n. XI/698 del 24 ottobre 2018, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 16869 del 22 novembre 2019, con D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020, con D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, con D.D.G. n. 17926 del 6 dicembre 2022 e con D.G.R. n.del, Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico, nonché i corsi d'acqua del reticolo idrico principale,

per i quali l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (di seguito AIPO) è stata individuata quale Autorità Idraulica competente, restando tale ruolo in capo a Regione (Uffici Territoriali Regionali) per i restanti corsi d’acqua;

- f) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare specifiche convenzioni con i soggetti concessionari del demanio idrico di competenza;
- g) la D.G.R. n./..... del prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con Regione, possano versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un’unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno;
- h) la società con nota n..... del, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4(art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- i) la società con nota n..... del, ha trasmesso a Regione l’elenco delle interferenze (ponti stradali) e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato), con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO ad oggi note e indicate negli allegati
- j) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- k) le Parti hanno inteso sottoscrivere la presente convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell’anno corrente e delle indennità per le annualità pregresse dovute da parte della, nonché la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze con il reticolo idrico principale di competenza regionale e di AIPO, che comprenda l’intera gestione amministrativa;
- l) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutte le interferenze con il reticolo idrico principale in gestione a Regione e ad AIPO delle opere di proprietà di:
- m) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all’art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze e le occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e di AIPO e certezza nella quantificazione e nel pagamento dei canoni; in particolare l’applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in

quanto comporta per e Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie ai corretti e tempestivi pagamenti e riscossioni dei canoni concessori demaniali;

- n) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale e di AIPO:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali);
- b) il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, assicurando una uniforme applicazione sul territorio provinciale/lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze con il reticolo idrico principale in gestione a Regione e ad AIPO dei manufatti di proprietà/in gestione di:
..... si impegna:

- **a consegnare, entro il**, a Regione:
 - o n..... schede tipo (Allegati e Allegati) per le interferenze prive di documentazione tecnica atta a valutare la compatibilità idraulica delle opere;
 - o n..... schede sintetiche con le condizioni d'esercizio transitorio per le opere che risultassero non adeguate e/o non compatibili come previsto al punto 3.3. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B", che costituisce l'allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I.;

..... si impegna per i ponti in esercizio transitorio, a predisporre nei successivi anni le proposte di adeguamento come previsto al punto 3.3. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno della fasce A e B”, che costituisce l’allegato 4 delle “Norme d’Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I.

..... si impegna, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, ad effettuare sulle opere interferenti in esercizio transitorio, tutte le azioni, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica.

Con riferimento alle interferenze per cui non si conoscono i parametri idraulici, queste, sino a quando non verrà prodotta la scheda tipo di cui agli Allegati e e l’eventuale scheda per l’esercizio transitorio, verranno considerate non adeguate e non compatibili.

Resta in capo all’Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l’adeguamento e l’aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società con nota prot. n. del ha consegnato l’elenco delle interferenze e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le voci di cui all’allegato “F” della D.G.R. n./.....del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati).

La società certifica ai sensi dell’art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le varie casistiche.....]

- a) negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);
- b) negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);
- c) negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;
- d) negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;

(aggiungere altre eventuali occupazioni/scarichi)

Regione e AIPO sono tenute indenni e sollevate da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall’esercizio di tutte le interferenze oggetto della presente convenzione, come meglio specificato in premessa, anche in relazione all’instaurarsi nel corso d’acqua in argomento, di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena. Inoltre, in merito alle interferenze non compatibili o non ancora verificate idraulicamente, il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica. Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare o per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel

caso in cui Regione o AIPO dovessero introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

....., fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, si impegna a rispettare per tutte le interferenze le seguenti prescrizioni:

(prescrizioni generali)

- a) non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di manutenzione straordinaria, senza aver prima presentato istanza in SIPIUI ed ottenuto autorizzazione della rispettiva Autorità Idraulica competente per reticolo (Regione/AIPO)
- b) attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali fenomeni di esondazione e rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati da eventuali fenomeni di rigurgito;
- d) farsi carico, per la sezione d'alveo interessata dalla singola interferenza oggetto della presente convenzione, di ogni ripristino che si rendesse necessario alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali;
- e) garantire sempre la possibilità di accesso all'alveo per le attività di manutenzione del reticolo idrico interessato;
- f) prevedere idonee e specifiche misure di segnalazione, allertamento, prevenzione e sicurezza che non abbiano soluzione di continuità per interdire con immediatezza l'accesso all'area in caso di situazioni di rischio idraulico riguardanti il bacino idrico del corso d'acqua oggetto della concessione:
 - a. le misure dovranno essere comunicate all'autorità locale di protezione civile ed essere periodicamente aggiornate;
 - b. le misure dovranno anche prevedere il responsabile delle operazioni, i livelli idrici di riferimento (allagamento, inaccessibilità, ecc.), l'individuazione delle operazioni da svolgere ed il personale necessario per l'attuazione;

- g) realizzare ogni opera che si rendesse necessaria per la stabilità strutturale del ponte/tombinatura: il Concessionario ne è responsabile ai fini della sicurezza non solo in termini idraulici, ma anche statici e sotto ogni altro aspetto;

Inserire eventualmente altre prescrizioni:

(ad esempio per gli scarichi)

- h) *mantenere la portata dei singoli scarichi autorizzati inalterata; qualsiasi modifica o variazione in incremento, dovrà essere oggetto di nuova istanza in SIPIUI, sottoposta a una nuova verifica idraulica e acquisire la necessaria autorizzazione;*
- i) *mantenere il manufatto di scarico efficiente al fine di non causare dilavamenti ed erosioni localizzate lungo la scarpata del corso d'acqua e nella sezione d'alveo sottesa, e garantire tutti gli interventi di recupero e stabilizzazione di eventuali fenomeni di dissesto causati dallo scarico medesimo;*

(ad esempio, per gli attraversamenti classificati come non adeguati e non compatibili in assenza di verifiche idrauliche)

..... si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni specifiche per l'esercizio transitorio dei ponti per cui non si conoscono i parametri idraulici e quindi da sottoporre a verifica di compatibilità idraulica, pertanto trattati come non adeguati e non compatibili:

1. effettuare interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte/tombinatura, al fine di mantenere la massima capacità di deflusso;
2. procedere con gli aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera e all'adempimento delle specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25/2/1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;

(ad esempio, per gli attraversamenti provvisti di verifiche idrauliche e classificati non adeguati e non compatibili)

.....si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni specifiche per l'esercizio transitorio dei ponti provvisti di verifica di compatibilità idraulica e ritenuti non adeguati e/o non compatibili:

1. posare, dove non presente, un idrometro con evidenziato il livello di guardia e il livello di superamento delle condizioni di sicurezza per il quale deve essere sospesa l'agibilità, e comunicarne immediatamente l'avvenuta installazione, valutando la possibilità d'installare un unico idrometro per sezioni d'asta fluviale omogenee ed interessate da più ponti;

2. rispettare la programmazione degli interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte/tombinatura, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso come definito nella scheda per l'esercizio transitorio;
3. procedere con gli aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera e all'adempimento delle specifiche operazioni correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25/2/1991 del Ministero dei Lavori Pubblici e come previsto dalla scheda per l'esercizio transitorio.

ART. 5 - Nuove Interferenze

..... in caso di realizzazione di nuove opere interferenti con il demanio idrico di competenza regionale e di AIPO presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico SIPIUI, allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. del

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone, ridotto sulla base della percentuale definita nella D.G.R. n. del [inserire i riferimenti della presente deliberazione] ed emessa la specifico decreto d'autorizzazione idraulica, i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati, fatto salvo i casi di carattere emergenziale, per i quali, previa valutazione dell'Autorità Idraulica competente, sarà rilasciata l'autorizzazione provvisoria prevista dalle "Linee Guida di Polizia Idraulica" (Allegato E alla D.G.R. n. del) al fine di consentire l'esecuzione dei lavori, nelle more dell'espletamento delle procedure di adeguamento/completamento annuo della convenzione.

....., in caso di presa in carico da altri enti (.....), a seguito di appositi atti sovraordinati, di opere interferenti con il demanio idrico di competenza regionale e AIPO, dovrà:

- nel caso l'opera interferente sia già regolarmente concessa, dare comunicazione a Regione che provvederà ad avviare una procedura di subentro che si perfezionerà con un provvedimento dell'Ufficio Territoriale Regionale nel quale si prenderà atto, che si tratta di un trasferimento di una concessione in virtù di un atto sovraordinato;
- nel caso l'opera interferente fosse sprovvista di atto concessorio, presentare istanza tramite il sistema informatico SIPIUI, allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. del

In entrambi i casi dovrà corrispondere i canoni esclusivamente dalla data di trasferimento/consegna dell'opera interferente. Gli eventuali importi dovuti, derivanti da canoni pregressi o da indennità per occupazione senza titolo, che potranno essere richiesti da Regione Lombardia, dovranno essere versati dai precedenti proprietari/gestori dell'opera/manufatto.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse Regione riconosce alla società quanto segue:

(indicare per punti le varie casistiche e le relative percentuali di riduzione del canone di concessione, sulla base di quanto previsto nell'allegato H alla presente deliberazione [inserire i riferimenti della presente deliberazione] "Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4)".

....., entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I. le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo importo degli arretrati, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016. A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno, verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il, l'importo di euro (diconsi

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati

.....si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali/indennità per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati, per i periodi dal al l'importo complessivo di euro (diconsi) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconosi (.....), per un saldo di euro diconosi (.....) al quale va sommato l'incremento del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4, pari a euro diconosi (.....) per un totale complessivo di euro (diconsi);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
 -% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;

-% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
- *[oppure].....*
- la società con nota prot. n. del ha presentato istanza di rateizzazione per il versamento dell'importo dei canoni concessori arretrati e/o degli indennizzi per occupazioni senza titolo, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/2489 del 18 novembre 2019.

..... provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto a Regione attraverso le modalità riportate nell'avviso di pagamento pagoPA, che verrà inviato da Regione Lombardia a..... entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla societàa titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegatitrasmessi da.....con nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

..... si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno e della prima rata per gli arretrati Regione si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

(se soggetto privato) A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al *(importo da pattuire)* ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

(se ente pubblico) non è soggetta agli obblighi di garanzia in quanto "gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale" (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2).

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario (indicare il nominativo della società)

Sono a carico di il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e Legge n. 122 del 19 agosto 2022*) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

Articolo 12 - Modificazioni e spostamenti manufatti interferenti

L'U.T.R. competente per territorio/AIPO potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere a di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 13 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni (.....). È esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito.

Le concessioni relative a nuove opere/occupazioni interferenti con il reticolo idrico principale, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione, scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 14 - Procedura di rinnovo

La Convenzione potrà essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 15 - Motivi di diniego

Regione può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 16 - Revoca delle concessioni/convenzione

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà di Regione revocare in qualunque momento le concessioni riferite a singole interferenze, senza che possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della convenzione.

ART. 17 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

..... può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando richiesta di rinuncia in SIPIUI in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o più concessioni, Regione predisporrà apposito decreto di cessazione contenente tutte le prescrizioni necessarie affinché provveda, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere ed alla rimessa in pristino dell'area demaniale. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data di comunicazione della rimessa in ripristino dello stato dei luoghi.

Art.18 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per e-mail PEC:

Per Regione Lombardia e-mail PEC:

Art. 19 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto

dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 20 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano in data

Per REGIONE LOMBARDIA

Per

.....

.....

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA COMUNALE

TRA

IL COMUNE DI (singolo o in forma associata con altri comuni) rappresentato per il presente atto da
....., nella sua carica di, domiciliato per la sua funzione
presso con sede legale in, in forza di delega conferitagli da..... con
deliberazione.....;

e

La società (di seguito) con sede in, Via n., Codice Fiscale, Partita
IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n., R.E.A. n., rappresentata da Dott.
..... legale rappresentante in virtù di procura Notaio in del rep. n.,
raccolta n.

PREMESSO CHE:

- a) *la società costituita in attuazione*
- b) *altre premesse relative alla società e alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti*
- c) *altre premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze [di seguito i casi previsti]*
 - I. *Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;*
 - II. *Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - III. *I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - IV. *I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.*
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015, con decreto del

Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 e con D.G.R. n. / del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;

- e) Regione ha demandato ai comuni la competenza relativa al reticolo idrico minore ai sensi dell'art. 3 comma 114 della lr 1/2000;
- f) la D.G.R. n. / del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con il Comune;
- g) la società ha consegnato/si impegna a consegnare entro il lo stato della propria rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico minore di competenza comunale;
- h) la società ha consegnato l'elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il idrico minore di competenza comunale indicato come Allegato;
- i) il Comune ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all'atto della stipula della presente convenzione
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico minore in gestione al Comune, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori individuati nell'allegato ..., per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico in gestione al Comune, note all'atto della presente convenzione;
- l) la stipula della presente convenzione comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico minore di competenza comunale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per il Comune un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;
- m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza comunale:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di Polizia idraulica in essere e di rilascio dei nuovi provvedimenti di concessione relativi all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali;
- b) le modalità di pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico in gestione al Comune.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, la società..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società con nota prot. n. del ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le indicazioni di cui all'allegato "F" della D.G.R. n.del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati).

La società certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le varie casistiche.....]

- a) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- b) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- c) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;*
- d) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;*
- e) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- f) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, non conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- g) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;*

h) negli allegati sono riportati gli scarichi non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati, il Comune prende atto della dichiarazione della società in merito a(conformità all'art.51 delle NTA del PTUA, all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ecc....)

Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società, significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società, potrà richiedere alla società di:

- *adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*

[oppure]

- *presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati, che non risultano compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904/conformi all'art.51 delle NTA del PTUA/conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", il Comune rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società dovrà presentare all'Autorità Idraulica competente (il Comune), entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso Comune, le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, la società si impegna inoltre ad effettuare le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società si impegna:

- *ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*

[oppure]

- *a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di*

adeguamento.

Il Comune è tenuto indenne e sollevato da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi (*e/o attraversamenti*) individuati negli allegati, come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui il Comune dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società si impegna:

- a) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dal Comune per i corsi d'acqua di competenza;
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzino l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- d) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
- e) *Inserire eventualmente altre prescrizioni...*

ART. 5 - Nuove Interferenze.

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con il demanio idrico di competenza comunale presenterà istanza secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali per il rilascio della concessioni.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ed approvato il provvedimento di concessione i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse (punti a e b) il Comune riconosce alla società la riduzione al 10% dell'importo dei canoni individuati nell'allegato F della presente delibera di Giunta.

Il Comune, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società, l'elenco dei canoni relativi alle interferenze. La società, entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le interferenze indicate dal Comune e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune invierà alla società una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.

A titolo di canoni demaniali per l'anno la società, verserà al Comune, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il l'importo di euro (diconsi Euro/00).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati

L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto al Comune a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.

La Società si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 , o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati, per i periodi dal al l'importo complessivo di euro (diconsi) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconsi (.....), per un saldo di euro diconsi (.....) al quale va sommato l'incremento del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4, pari a euro diconsi (.....) per un totale complessivo di euro (diconsi);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
 -% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 -% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La società provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto al Comune tramite bonifico bancario sul c.c. intestato al Comune di..... con le modalità indicate dal Comune

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Il Comune dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali

indicate negli allegatitrasmessi dalla societàcon nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti del Comune relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno e della prima rata per gli arretrati, Il Comune si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico di competenza comunale, la società costituirà a favore del Comune una unica polizza fideiussoria di importo pari al (*importo da pattuire*) ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio comunale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, il Comune competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, il Comune competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il responsabile della competente amministrazione comunale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario

Sono a carico di(*indicare il nominativo della società*) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986*). ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti

Il Comune competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico di competenza comunale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi

sopraddegni per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sar  ovviamente possibile in caso di necessit  e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumit .

La societ  conceder  la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuit  e della sicurezza del servizio (elettrico – distribuzione gas – distribuzione acqua) e non chieder  al Comune alcuna indennit  o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

Il Comune potr , per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumit  e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla societ  di procedere, senza oneri per il Comune, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avr  efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni
Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validit  della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalit  previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 16 - Motivi di diniego

Il Comune competente per territorio pu  negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalit  stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.

ART. 17 - Revoca delle concessioni/convenzione

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse   facolt  dell'Amministrazione comunale revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'anno successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilit  di frazionamento dell'ultima annualit  di canone dovuta e fatto salvo, comunque, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Il mancato pagamento di 2 (due) annualit  consecutive comporter  la revoca della convenzione.

ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

Il titolare pu  rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o pi  interferenze inoltrando richiesta scritta al Comune competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverr  a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC

Per il Comune e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in il

Per il Comune

Per la SOCIETÀ

Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale sono da inoltrare a Regione Lombardia, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito <https://www.tributi.regione.lombardia.it/sipiui/>

Per accedere occorre accreditarsi mediante registrazione nell'area personale oppure si può accedere tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS/CRS, Carta Nazionale/Regionale dei Servizi e lettore di smartcard (modalità disponibile solo per i soggetti residenti in Lombardia), credenziali personali CNS/CRS e codice usa-e-getta (OTP).

Per le domande presentate in modalità digitale non sono previste spese di istruttoria.

La domanda va presentata in bollo da 16,00 euro per i soggetti privati e le persone giuridiche, mentre è in carta libera per gli enti pubblici; il pagamento del bollo all'interno della procedura è possibile con carta di credito con la commissione di 1 euro.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente o da persona fisica titolata a presentare domanda per una persona giuridica. È ammesso qualunque sistema di firma digitale che generi un file .p7m. È ammessa l'attestazione di firma digitale dell'istanza effettuata con la CRS.

All'interno della domanda il richiedente si dovrà scegliere l'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio a cui inviare la domanda. Per eventuali chiarimenti fare riferimento all'area contatti sul portale di Regione Lombardia (pagine dedicate alla polizia idraulica).

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per una persona fisica:

- Nome e cognome
- Codice fiscale
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Comune di residenza
- Indirizzo di residenza
- Numero di telefono
- e-mail

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per un soggetto giuridico o ente pubblico

- Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
- Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
- Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
- Comune sede legale
- Indirizzo sede legale
- Data costituzione
- Numero R.E.A.
- Provincia di iscrizione
- Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
- Codice fiscale rappresentante legale o amministratore
- Luogo di nascita rappresentante legale o amministratore
- Data di nascita rappresentante legale o amministratore

- Comune di residenza rappresentante legale o amministratore
 - Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
 - Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
 - e-mail rappresentante legale o amministratore
-

Documenti da allegare alla domanda di polizza idraulica

All'interno del sistema SIPIUI, durante la procedura, si dovranno inserire i documenti in formato digitale (formati ammessi: doc; xls; jpg; pdf;). Ogni singolo allegato potrà avere dimensione massima di 20 MB.

1. Relazione tecnica costituita da:

- a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;
- b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
- c. Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
- d. Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- e. Caratteristiche tecniche dell'opera;
Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.
- f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
- g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

2. Elaborati grafici:

- a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- c. Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
- d. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
- e. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- f. Profilo idraulico;
- g. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

3. Certificazioni allegate:

- a. Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

CHECK LIST CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE VERIFICHE IDRAULICHE

SCARICHI – S.2 e S.3			
Documentazione richiesta	Non presenti in SIPIUI	Presenti in SIPIUI	
	Nuovi o esistenti da regolarizzare o rinnovi	Con concessione Vigente	Senza concessione o concessione scaduta
<p>Relazione Tecnica, costituita da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descrizione dello scarico in progetto e motivazioni della sua realizzazione 2. Luogo, dati catastali (foglio mappa e numero mappale)* 3. Caratteristiche tecniche dello scarico** <p><i>*Nel caso di occupazione d'area demaniale specificare il calcolo della superficie occupata **Relazione geologica (opere di particolare rilevanza)</i></p>	Si	No	Si
<p>Elaborati grafici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corografia scala 1:10.000, con evidenziato il tratto/l'area interessato/a dallo scarico richiesto * 2. Estratto mappa catastale (scala 1:1.000), con il posizionamento dello scarico richiesto (riportante anche l'area demaniale e la fascia di rispetto) 3. Estratto PGT e/o Certificato di destinazione urbanistica 4. Pianta, sezione/i e particolari, in scala adeguata, dello scarico richiesto* (Per S3: l'/le opera/e interessa/no direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie) 5. Sezione/i trasversale/i al corso d'acqua, in scala adeguata, dello scarico richiesto – (Per S3: l'/le opera/e interessa/no direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie) 6. Profilo idraulico <p><i>*Planimetria inquadramento delle opere (in caso di più scarichi)</i> <i>* le tavole di inquadramento (es. corografia...) possono essere sostituite dai dati vettoriali (shapefile) di geolocalizzazione delle opere o schede monografiche tipo</i></p>	Si	No	Si
Documentazione fotografica dello stato dei luoghi, con individuazione cartografica dei punti di ripresa	Si	No	Si
Coordinate geografiche dei singoli scarichi in sistema di riferimento WGS 84-UTM 32N -EPSG 32632 (caricamento massivo in SIPIUI e relativa georeferenziazione - ARIA)	Si	Si	Si
Autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 ovvero copia dell'istanza presentata alla Provincia/ Città Metropolitana di Milano per il rilascio di tale autorizzazione	Si	No	Si
<p>Verifica idraulica di compatibilità asseverata e sottoscritta da professionista abilitato che espliciti in particolare se lo scarico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. è compatibile ai sensi del RD 523/1904 2. è conforme all'art. 51 del NTA del PTUA, per gli scaricatori di piena (S3); in caso contrario, se è inserito o meno nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento dello scarico stesso (per scarichi realizzati prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale di Invarianza Idraulica Dgr 7372/2017) <p>Inoltre, deve esplicitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli scarichi S2 esistenti: se lo scarico stesso è associato a una trasformazione che era tenuta all'applicazione del r.r. 7/17 al momento della sua realizzazione. In caso affermativo, indicare se lo scarico: <ul style="list-style-type: none"> • rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i.; • NON rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i. In questo caso, indicare se è inserito o meno nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento dello scarico stesso - per gli scarichi S2 nuovi: se lo scarico è associato a una trasformazione tenuta all'applicazione del r.r. 7/17. In caso affermativo, indicare se lo scarico: <ul style="list-style-type: none"> • rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i.; • NON rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i. In questo caso, indicare se è inserito o meno nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento dello scarico stesso <p>3. sono presenti o non sono presenti adeguate opere di protezione della sponda dall'erosione indotta dallo scarico.</p>	Si	No	Si

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI POLIZIA IDRAULICA

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia (C.F. 80050050154, P. IVA 12874720159), con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

Inoltre, per il servizio UTENZE IDRICHE in merito al rilascio delle concessioni di piccole derivazioni, per i rispettivi ambiti territoriali sono titolari autonomi del trattamento: le Amministrazioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese e la Città Metropolitana di Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
<p>I Suoi dati personali sono trattati, sia per la componente di polizia idraulica, per la gestione delle concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, sia per la componente di utenze idriche, per la gestione delle concessioni di utilizzo delle acque pubbliche della Lombardia.</p> <p>Durante le operazioni di trattamento saranno raccolti i dati personali comuni per le finalità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • svolgere le proprie funzioni e l'esercizio dei pubblici poteri attribuiti all'Ente in materia di concessioni e di entrate extra-tributarie; • dar seguito alle richieste inoltrate dai concessionari o dai loro legali rappresentanti; • fornire informazioni e assistenza tecnica relativamente alla propria posizione attraverso gli appositi canali di contatto. 	<p>Base giuridica del trattamento è l'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento Europeo 2016/679.</p> <p>Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -per il servizio di polizia idraulica come definito dal R.D. 523/1904; dall'art. 6 della L.R. 10/2009; dalla L.R. 4/2016; DGR 5714/2021; DDG 17926/2022; -per il servizio di catasto delle utenze idriche lombarde, come definito dal R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933; art. 52 della L.R. 26/2003; R.R. n. 2/2006; dall'art. 6 L.R. 10/2009. 	<p>Dati comuni: Nome, Cognome, CF, luogo e data di nascita, sesso, numero cellulare, numero fax, e-mail, pec, indirizzo di residenza, indirizzo per spedizione corrispondenza, P IVA, oggetto della domanda</p>

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA S.p.A., Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, come Responsabile del trattamento.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo pari al tempo previsto e necessario e più precisamente: per il servizio di "Polizia Idraulica" e "Utenze Idriche" per un periodo di tempo corrispondente alla durata della concessione, per un massimo di anni 30, con possibilità di rinnovo della stessa, nonché per il tempo delle procedure di recupero canoni secondo normativa.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla cancellazione (art. 17)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo:

per il servizio di "Polizia Idraulica": territorio_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it, oppure, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano (MI), Italia, all'attenzione della Direzione Generale Territorio e Sistemi verdi.

per il servizio di "Utenze Idriche": entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it, oppure, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano (MI), Italia, all'attenzione della Direzione Generale Enti Locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.